



Direzione: INCLUSIONE SOCIALE

Area:

DETERMINAZIONE (con firma digitale)

N. G02432 del 23/02/2023

Proposta n. 7450 del 21/02/2023

Oggetto:

Provvedimento di iscrizione dell'Ente FONDAZIONE SAMUEL E BARBARA STERNBERG PER LA CURA E RICERCA ONCOLOGICA ENTE DEL TERZO SETTORE (rep. n. 87272, CF 97322030582) nella sezione "ALTRI ENTI DEL TERZO SETTORE", del Registro unico nazionale del Terzo settore, ai sensi dell'articolo 22 del D. Lgs. del 3 luglio 2017 n. 117 e dell'articolo 17 del Decreto Ministeriale n. 106 del 15/09/2020.

Proponente:

Estensore

GADDINI MONICA

_____firma elettronica_____

Responsabile del procedimento

GADDINI MONICA

_____firma elettronica_____

Responsabile dell' Area

Direttore Regionale

O. GUGLIELMINO

GUGLIELMINO ORNELLA
2023.02.23 17:49:11
i r r a
CN=GUGLIELMINO ORNELLA
O=IT
O=REGIONE LAZIO
2.5.4.97=VATIT-80143490581

RSA/2048 bits

Firma di Concerto

Ufficio Regionale del RUNTS Lazio

Oggetto: Provvedimento di iscrizione dell'Ente FONDAZIONE SAMUEL E BARBARA STERNBERG PER LA CURA E RICERCA ONCOLOGICA ENTE DEL TERZO SETTORE (rep. n. 87272; CF 97322030582) nella sezione "ALTRI ENTI DEL TERZO SETTORE", del Registro unico nazionale del Terzo settore, ai sensi dell'articolo 22 del D. Lgs. del 3 luglio 2017 n. 117 e dell'articolo 17 del Decreto Ministeriale n. 106 del 15/09/2020.

La Direttrice della Direzione Regionale per l'Inclusione Sociale

- VISTO** Il D. Lgs del 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i, di seguito "Codice del Terzo settore";
- VISTO** Il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 106 del 15/09/2020, adottato ai sensi dell'articolo 53 del Codice del Terzo settore;
- VISTO** la determinazione dirigenziale n. GR 4000-000003 del 19/09/2021 "Recepimento della Direttiva del Direttore Generale prot. n. 0693725 dell'01/09/2021. Rimodulazione delle Strutture organizzative di base istituite nella Direzione regionale per l'Inclusione Sociale. Modifiche alla Determinazione dirigenziale n. G 03434 del 30/03/2021.";
- VISTA** la domanda di iscrizione per la sezione del RUNTS di cui all'articolo 46, comma 1, lett. G del D.Lgs 117/2017, presentata dalla dottoressa Monica Giannotti Notaio, in Roma ai sensi dell'articolo 22, comma 1bis del medesimo, in data 13/12/2022, per l'iscrizione dell'Ente FONDAZIONE SAMUEL E BARBARA STERNBERG PER LA CURA E RICERCA ONCOLOGICA ENTE DEL TERZO SETTORE (C.F. 97322030582; rep. n. 87272);
- VISTI** l'articolo 22, comma 1 del Codice del Terzo settore e gli articoli 9 e 17 del D.M. n.106 del 15/09/2020;
- VERIFICATA** la regolarità formale della documentazione presentata;
- PRESO ATTO** altresì dell'attestazione della sussistenza del patrimonio minimo dell'Ente in conformità all'art. 22, comma 4, Codice del Terzo settore;

DETERMINA

ai sensi e per gli effetti dell'articolo 22 del D. Lgs n. 117/2017 e dell'articolo 17 del Decreto Ministeriale n. 106 del 15/09/2020, l'iscrizione dell'Ente FONDAZIONE SAMUEL E BARBARA STERNBERG PER LA CURA E RICERCA ONCOLOGICA ENTE DEL TERZO SETTORE C.F. 97322030582 nella sezione ALTRI ENTI DEL TERZO SETTORE del RUNTS.

A decorrere dalla data del presente provvedimento e per tutto il periodo per il quale l'Ente FONDAZIONE SAMUEL E BARBARA STERNBERG PER LA CURA E RICERCA ONCOLOGICA ENTE DEL TERZO SETTORE è iscritto nel RUNTS, è sospesa l'efficacia dell'iscrizione nel registro delle persone giuridiche della Prefettura di Roma, a cui sarà data comunicazione del presente provvedimento.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale nelle forme e nei termini previsti dalla normativa vigente.

La Direttrice
Ornella Guglielmino

Repertorio n. 40670

Raccolta n. 16061

VERBALE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI FONDAZIONE
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventidue, il giorno ventiquattro del mese di novembre in Roma viale Liegi n.52 alle ore undici e dieci

24 NOVEMBRE 2022

Avanti a me dott.ssa MONICA GIANNOTTI, Notaio in Roma iscritto al Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Roma Velletri e Civitavecchia, presenti i testimoni

Piera Meloni nata a Roma il 7 agosto 1971, domiciliata a Roma via F.Lucchini n.41,

Coletta Antonella nata a Roma il 17 gennaio 1970, residente a Roma, via dell'Assunzione n. 24, a richiesta della "FONDAZIONE SAMUEL E BARBARA STERNBERG PER LA CURA E RICERCA DEI TUMORI" (di seguito anche solo la "Fondazione") con sede in Roma via Clarice Tartufari n.161, codice fiscale 97322030582 iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche istituito presso la Prefettura di Roma al numero 257/2004

sono presenti

Sternberg Cora Nanette nata a Filadelfia (USA) il 21 ottobre 1951

Tuccimei Maria Cristina, nata a Roma il 30 ottobre 1946

Calabresi Carlotta, nata a Roma il 30 dicembre 1970

Pansadoro Vito, nato a Roma il 27 novembre 1939,

che dichiarano di intervenire nella qualità di Consiglieri della detta Fondazione presso la cui sede ai fini del presente atto sono domiciliati.

Detti comparenti, della cui identità personale io notaio sono certa, alla presenza dei testimoni mi richiedono di redigere il verbale della riunione dei Consiglieri della predetta Fondazione, riunita in questo giorno, luogo ed ora per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

– Adeguamento statutario al D.LGS. 117/2017.

Aderendo alla richiesta, io notaio do atto di quanto segue.

Assume la presidenza della riunione, ai sensi dello statuto, il comparente signora Sternberg Cora Nanette la quale dichiara:

– che la presente riunione è stata regolarmente convocata con avviso diramato a tutti gli aventi diritto ;

– che è presente l'intero Consiglio di Amministrazione come in comparsa;

– che non è presente il Collegio dei Revisori dei Conti;

– che è stata accertata la legittimazione all'intervento;

– che pertanto la riunione è validamente costituita per deliberare su quanto posto all'ordine del giorno.

Aperta la seduta, il Presidente illustra al Consiglio di Amministrazione che a seguito dell'entrata in vigore del "Codice del Terzo Settore", si presenta l'opportunità, in ragione delle attività svolte dalla Fondazione e nella prospettiva di adottare la qualifica di "Ente del Terzo Settore", di adeguare lo statuto sociale alla nuova disciplina normativa di cui al D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 pubblicato in G.U. n. 179 del 2 agosto 2017.

Pertanto – continua il Presidente – è necessario provvedere all'iscrizione della Fondazione nel RUNTS a cura dell'organo amministrativo, altrimenti, qualora si lasciasse decorrere il termine di abrogazione della disciplina delle Onlus senza essere già iscritti nel RUNTS, si potrebbe incorrere nell'ipotesi di scioglimento dell'ente per cancellazione dal relativo registro, con la conseguenza dell'obbligo di devoluzione del patrimonio come previsto dall'art. 10, lettera f), del D.Lgs. n. 460/1997.

Allo scopo di evitare il rischio della perdita di status di Onlus a seguito della abrogazione del D.Lgs 460/1997, prima di aver acquisito lo status di Ente del Terzo iscritto nel Registro RUNTS, il Presidente propone di adeguare lo statuto alle disposizioni del D.Lgs. 117/2017.

Ricorda in proposito che, ai sensi dell'art. 101, comma 2, del Codice del Terzo Settore, la Fondazione, quale Onlus, è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni del Codice del Terzo Settore

Presenta quindi agli intervenuti il testo di statuto aggiornato

In particolare, il Presidente rammenta che:

all'articolo 1 dello statuto è indicata la nuova denominazione che la Fondazione assumerà non appena avrà efficacia il nuovo testo di statuto; precisa in proposito che la nuova denominazione è la seguente:

"FONDAZIONE SAMUEL E BARBARA STERNBERG PER LA CURA E RICERCA ONCOLOGICA ENTE DEL TERZO SETTORE" o in forma abbreviata "FONDAZIONE SAMUEL E BARBARA STERNBERG ETS" all'articolo 3 è specificato che

"la Fondazione persegue senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Scopo della Fondazione è quello di educazione della generalità dei cittadini alla salute, promuovendo sostenendo e sviluppando la ricerca scientifica, anche nel campo chirurgico e radioterapico e le relative applicazioni biomediche e sanitarie, medicina di precisione, in particolare rivolgendosi all'ambito oncologico.

La Fondazione inoltre sostiene e promuove la formazione ed informazione dei cittadini dei malati, e del personale medico ed infermieristico svolgendo opera di prevenzione.

La Fondazione intende altresì individuare e sviluppare tutte le possibili interazioni tra settore pubblico e privato ai fini di una umanizzazione dell'approccio terapeutico ed ambientale volto ad ottenere un miglioramento terapeutico alle condizioni ambientali, strutturali e di sistema, delle cure, della qualità della vita e delle condizioni, umane e materiali, del paziente.

La Fondazione si adopererà per un approccio multidisciplinare che riunisce medici e ricercatori di tutto il mondo nei campi dell'oncologia, biologia computazionale, genomica, radiologia, medicina nucleare e biomedicina."

e il predetto scopo verrà perseguito mediante lo svolgimento delle seguenti attività di interesse generale. attività strumentali a quanto sopra:

- l'organizzazione e la gestione di attività culturali, artistiche di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del D. Lgs. 117/2017;

La Fondazione dovrà e potrà sempre in via strumentale:

- perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale per mantenere vivo l'impegno della ricerca scientifica nei campi di cui sopra;
- promuovere l'assistenza socio-sanitaria ed il sostegno psicologico di coloro che sono stati colpite dalle malattie e dei familiari.

La Fondazione potrà inoltre organizzare corsi, seminari, conferenze, convegni, premi e manifestazioni in genere, attinenti lo scopo dell'ente, ed in particolare attività e progetti"

Fa quindi presente all'assemblea che al fine di poter procedere all'iscrizione del Registro della Runts si è ritenuto opportuno verificare la consistenza patrimoniale della Fondazione attraverso una Relazione di Stima, per la quale è stato dato incarico al Dr. Giuseppe Marsoner, nato a Roma il 4 agosto 1960 iscritto al Registro dei Revisori Legali con n. 70572 disposta con DM 23/07/1997 pubblicato in GU suppl.60/bis del 01/08/1997 e giurata con verbale a mio rogito in data odierna rep.n. 40669, che mi consegna la Presidente ed ivi si allega sotto la lettera "A", in base alla quale il patrimonio netto della associazione alla data del 31 ottobre 2022 è valutato con un valore non inferiore al minimo richiesto dall'art. 22 comma 4 del D.Lgs n. 117/2017 di euro 30.000,00 (trentamila virgola zero zero)

Dopo esauriente discussione, il Presidente invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare.

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione all'unanimità, con manifestazione orale del voto

DELIBERA

di assumere la qualifica di Ente del Terzo Settore, subordinatamente all'iscrizione nel relativo registro, e pertanto di procedere all'iscrizione della Fondazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) con la nuova denominazione "FONDAZIONE SAMUEL E BARBARA STERNBERG PER LA CURA E RICERCA ONCOLOGICA ENTE DEL TERZO SETTORE" o in forma abbreviata "FONDAZIONE SAMUEL E BARBARA STERNBERG ETS" con sede a Roma via Clarice Tartufari n.161 e

di adottare il testo di statuto che si allega al presente verbale sotto la lettera "B", testo che viene approvato nella sua interezza ed articolo per articolo;

di approvare che il testo di statuto adottato andrà a sostituire quello attuale al verificarsi della condizione sopra riportata e che sino a tale termine conserverà piena efficacia lo statuto attualmente in vigore;

di confermare i consiglieri attuali Sternberg Cora Nanette , Tuccimei Maria Cristina, Calabresi Carlotta e Pansadoro Vito quali componenti del Consiglio di Amministrazione e la dott.ssa Sternberg Cora Nanette quale Presidente

di nominare Sindaco Unico e Revisore Legale dei Conti

dott. Massimiliano Troiani, nato a L'Aquila, il 10 gennaio 1972,

c.f. TRN MSM 72A10 A345D, domiciliato per la carica in Roma Via Principessa Clotilde n. 7, con iscrizione al Registro Revisori legali al n. 141297, in forza di D.M. 21/07/2006 pubblicato in G.U. al n.58 del 01/08/2006,

di delegare il Presidente a provvedere alla iscrizione nel RUNTS, nei termini di legge, intervenendo ove opportuno in atti notarili necessari per la verifica delle condizioni di legge e del patrimonio minimo, come previsto dall'art. 22 comma 1bis del citato decreto;

di autorizzare il Presidente ad apportare alle odierne delibere e all'allegato statuto, le eventuali modifiche che fossero richieste per tutti i successivi adempimenti dalle pubbliche autorità competenti, ivi compresa l'Agenzia delle Entrate, e pertanto ogni tipo di modifica necessaria o anche solo opportuna per l'iscrizione della Fondazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o per qualsivoglia altro adempimento anche di natura fiscale.

Null'altro essendovi a deliberare, la seduta è sciolta alle ore undici e trentotto

I comparenti autorizzano me Notaio al trattamento dei dati personali (art. 13 D.Lgs. 196/2003).

E richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, fatto ove sopra, che, previa lettura da me datane, presenti i testimoni, ai Comparenti, i quali su mia richiesta lo dichiarano conforme alla loro volontà, viene firmato in fine e a margine degli altri fogli e nell'allegato dai Comparenti, dai testimoni, e da me Notaio alle ore undici e trentanove

Consta l'atto di due fogli dattiloscritti a norma di legge e completati a mano da me Notaio sulle prime sette pagine e fin qui della presente.

F.TO CORA NANETTE STERNBERG - MARIA CRISTINA TUCCIMEI - CARLOTTA CALABRESI - VITO PANSADORO - PIERA MELONI TESTE - ANTONELLA COLETTA TESTE

F.TO MONICA GIANNOTTI NOTAIO

SIGILLO NOTAIO MONICA GIANNOTTI

Atto registrato all'Ufficio delle Entrate di Roma 5 il 29 novembre 2022 al n. 13964 serie 1T

Allegato "B" al rep. n. 40670

Statuto della

**"FONDAZIONE SAMUEL E BARBARA STERNBERG - PER LA CURA E
RICERCA ONCOLOGICA ENTE DEL TERZO SETTORE"**

in forma abbreviata "FONDAZIONE SAMUEL E BARBARA STERNBERG -
ETS"

ART. 1

GENESI, DENOMINAZIONE E MODELLO DI RIFERIMENTO

1.1

E' costituita una Fondazione denominata "Fondazione SAMUEL E
BARBARA STERNBERG PER LA CURA E RICERCA ONCOLOGICA ENTE DEL
TERZO SETTORE" in forma abbreviata "Fondazione SAMUEL E
BARBARA STERNBERG - ETS "

1.2 La Fondazione si ispira e applica i principi del Terzo
settore e risponde allo schema giuridico della Fondazione di
Partecipazione, nell'ambito del modello organizzativo della
Fondazione disciplinato dal Codice del Terzo settore (d.lgs.
117/2017 e successive modifiche e integrazioni) e dal Codice
Civile.

ART. 2

SEDE

2.1 La Fondazione ha sede in Roma via Clarice Tartufari 161
all'indirizzo determinato con delibera del Consiglio di Ammi-
nistrazione e pubblicizzato nelle forme di legge.

Potranno essere istituiti in Italia e all'estero, uffici ed
unità operative locali ad opera del Consiglio di Amministra-
zione

ART. 3

SCOPI E ATTIVITA'

3.1 La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue finalità
civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo
svolgimento in via esclusiva o principale delle seguenti at-
tività di interesse generale:

educazione della generalità dei cittadini alla salute, pro-
muovendo sostenendo e sviluppando la ricerca scientifica an-
che nel campo chirurgico e radioterapico e le relative appli-
cazioni biomediche e sanitarie, medicina di precisione, in
particolare rivolgendosi all'ambito oncologico.

La Fondazione inoltre sostiene e promuove la formazione ed
informazione dei cittadini dei malati, e del personale medi-
co ed infermieristico svolgendo opera di prevenzione.

La Fondazione intende altresì individuare e sviluppare tutte
le possibili interazioni tra settore pubblico e privato ai
fini di una umanizzazione dell'approccio terapeutico ed am-
bientale volto ad ottenere un miglioramento terapeutico alle
condizioni ambientali, strutturali e di sistema, delle cure,
della qualità della vita e delle condizioni, umane e materia-
li, del paziente.

La Fondazione si adopererà per un approccio multidisciplina-
re che riunisce medici e ricercatori di tutto il mondo nei

campi dell'oncologia, biologia computazionale, genomica, radiologia, medicina nucleare e biomedicina.

La Fondazione si adopererà per fare in modo che i medici e gli altri operatori sanitari siano più informati sulla genetica molecolare, le terapie mirate, l'immunoterapia e l'intelligenza artificiale.

La Fondazione, si propone di raggiungere detti scopi mediante l'esercizio delle seguenti attività strumentali a quanto sopra:

- l'organizzazione e la gestione di attività culturali, artistiche di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del D. Lgs. 117/2017;

La Fondazione dovrà e potrà sempre in via strumentale:

- perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale per mantenere vivo l'impegno della ricerca scientifica nei campi di cui sopra;

- promuovere l'assistenza socio-sanitaria ed il sostegno psicologico di coloro che sono stati colpite dalle malattie e dei familiari.

La Fondazione potrà inoltre organizzare corsi, seminari, conferenze, convegni, premi e manifestazioni in genere, attinenti lo scopo dell'ente, ed in particolare attività e progetti

ART. 4

ATTIVITA' DIVERSE, SECONDARIE E STRUMENTALI

4.1 La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle di cui al precedente art. 3, purchè secondarie e strumentali rispetto ad esse e secondo i criteri e i limiti di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. n. 117/2017.

4.2 Nei limiti sopra indicati, l'individuazione di tali ulteriori attività secondarie e strumentali è rimessa al Consiglio di Amministrazione.

ART. 5

PATRIMONIO

5.1 Il patrimonio della Fondazione è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

5.2. Il patrimonio della fondazione è composto:

A) dal fondo di dotazione:

- rappresentato inizialmente dal fondo di dotazione della fondazione non inferiore a quanto previsto nell'art. 22 del Codice del Terzo settore;

- incrementabile successivamente mediante conferimenti in denaro o di beni, mobili e immobili, o di altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori o dai Partecipanti o comunque da terzi con espresso vincolo di imputazione al fondo di dotazione;

- costituito altresì dai beni mobili e immobili acquistati dalla Fondazione con il ricavato della vendita di beni compresi nello stesso fondo di dotazione;
- B) dal fondo di gestione costituito:
- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione;
 - da eventuali elargizioni, donazioni o lasciti testamentari, che non siano espressamente destinati a integrare il fondo di dotazione;
 - da eventuali contributi attribuiti dall'Unione europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici o privati;
 - da apporti o conferimenti di denaro, beni, materiali o immateriali, mobili o immobili, o altre utilità suscettibili di valutazione economica, contributi in qualsiasi forma effettuati dai Fondatori, da Partecipanti o da terzi senza espresso vincolo di imputazione al fondo di dotazione;
 - dai ricavi delle attività istituzionali, e da quelle secondarie strumentali.

ART. 6

ESERCIZIO FINANZIARIO

6.1 L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

6.2 Entro il 30 aprile di ogni anno i soci Fondatori approvano il bilancio di esercizio, redatto in conformità a quanto previsto nell'art.13 del Codice del Terzo settore, nonché il bilancio sociale, ai sensi dell'art. 14 del Codice del Terzo settore.

6.3 Gli avanzi delle gestioni annuali dovranno essere innanzitutto impiegati per la ricostituzione del fondo di dotazione resasi necessaria a seguito di riduzioni dello stesso per perdite, e solo per la differenza per il potenziamento delle attività della fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

6.4 La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili, ed avanzi di gestione, fondi o riserve comunque denominate a chicchessia, anche nei casi di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, né direttamente né indirettamente.

ART. 7

MEMBRI DELLA FONDAZIONE

7.1 I membri della Fondazione si dividono in:

- Fondatori;
- Fondatori Onorari
- Partecipanti

7.2 I membri della Fondazione hanno diritto di esaminare i libri sociali; a tal fine dovranno presentare richiesta scritta al Consiglio di Amministrazione con preavviso di almeno cinque giorni; l'esame avverrà presso la sede della Fondazione, in orari d'ufficio, alla presenza costante di alme-

no un componente dell'organo amministrativo e dell'organo di controllo. Il membro può farsi assistere da professionista di sua fiducia al quale potrà essere richiesto di sottoscrivere un impegno di riservatezza. Il membro che, successivamente all'esame dei libri sociali, diffonda dati tratti da tali libri potrà essere escluso. In ogni caso il membro della Fondazione non potrà trarre copia dei libri sociali.

ART. 8

FONDATORI

8.1 Sono Fondatori coloro che hanno costituito la Fondazione sottoscrivendo l'atto costitutivo.

I Fondatori potranno designare, anche per via testamentaria, la persona destinata a succedergli nell'esercizio delle prerogative e dei diritti di cui al presente statuto; e così in perpetuo.

I Fondatori Onorari sono persone che si sono adoperate per lo svolgimento dello scopo della Fondazione dando il loro sostegno alla Fondazione, in qualsiasi forma esso si esprima e sono nominati tali dai soci Fondatori

ART. 9

PARTECIPANTI ISTITUZIONALI E PARTECIPANTI

9.1 Possono divenire Partecipanti Istituzionali le persone giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che si impegnino a contribuire su base pluriennale al Fondo di dotazione ed al Fondo di Gestione, mediante un contributo in denaro, beni o servizi, nelle forme e nella misura determinata nel minimo dal Consiglio d'Amministrazione stesso.

Possono ottenere la qualifica di Partecipanti le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che, condividono le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio di Amministrazione ovvero con un'attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali. Il Consiglio di Amministrazione potrà determinare con regolamento la possibile suddivisione e il raggruppamento dei Partecipanti per categorie di attività e partecipazione alla Fondazione.

9.2 I Partecipanti potranno destinare il proprio contributo a specifici progetti rientranti nell'ambito delle attività della Fondazione.

La qualifica di Partecipante Istituzionale e Partecipante dura tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato ovvero la prestazione regolarmente eseguita.

I Partecipanti Istituzionali ed i Partecipanti sono ammessi, secondo criteri non discriminatori coerenti con le finalità perseguite e l'attività di interesse generale svolta, con delibera insindacabile del Consiglio di Amministrazione adottata con voto favorevole della maggioranza dei suoi membri e

purché vi sia il voto favorevole dei membri Fondatori e dei membri di spettanza dei Fondatori.

I Partecipanti devono espressamente impegnarsi a rispettare le norme del presente Statuto e del Regolamento.

ART. 10

MEMBRI ESTERI

Possono essere nominati Partecipanti Istituzionali ovvero Partecipanti anche le persone fisiche e giuridiche nonché gli enti pubblici o privati o altre istituzioni aventi sede all'estero.

ART. 11

DECADENZA E RECESSO

11.1 Decadono dalla qualifica, e cessano di partecipare alla Fondazione, i Soci Fondatori che, trattandosi di enti e/o persone giuridiche, conseguono alla

- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione;
- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

11.2 I Fondatori possono recedere con preavviso di sei mesi.

ART. 12

ORGANI ED UFFICI DELLA FONDAZIONE

12.1 Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente della Fondazione
- il Comitato Scientifico
- l'Organo di Controllo (Sindaco Unico) e il Revisore legale dei Conti.

12.2 Sono uffici della Fondazione, ove nominati, il Direttore Generale e la Segreteria Amministrativa.

ART. 13

COMPITO DEI SOCI FONDATORI

13.1 I Fondatori approvano gli obiettivi ed i programmi della Fondazione proposti dal Consiglio di Amministrazione e verificano i risultati complessivi della gestione della medesima.

13.2 In particolare:

- approvano il bilancio di esercizio e il bilancio sociale;
- approvano il regolamento relativo alla organizzazione e al funzionamento della Fondazione, e quello relativo all'erogazione dei servizi, predisposti dal Consiglio di Amministrazione;
- determinano il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
- nominano, determinandone il compenso, e revocano i membri del Consiglio di Amministrazione;
- nominano, determinandone il compenso, l'organo di controllo, anche monocratico;
- nominano, determinandone il compenso, il Revisore legale dei Conti;

- deliberano sulla responsabilità dei componenti degli organi e promuovono l'azione di responsabilità;
- deliberano eventuali modifiche statutarie, ad eccezione di quelle inerenti allo scopo e alle finalità, con possibilità di integrare le attività da svolgersi, in funzione dell'aggiornamento disposto al comma 2 dell'art. 5 del d.lgs. n. 117/2017;
- deliberano lo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione della Fondazione;
- deliberano sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dallo statuto alla competenza "dell'assemblea".

13.3 I Fondatori sono convocati dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, di propria iniziativa o su richiesta di almeno uno dei suoi membri, con mezzi idonei ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

13.4 L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve essere fissata a non meno di ventiquattro ore di distanza dalla prima.

13.5 Le riunioni sono presiedute dal Fondatore più anziano di età. Alle riunioni possono partecipare i Fondatori Onorari senza diritto di voto.

11.7 Delle riunioni è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede o e dal segretario

13.6 Le riunioni possono svolgersi anche in videoconferenza o per teleconferenza, ovvero con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, video e/o audio collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei partecipanti.

In particolare sarà necessario che:

- sia consentito al Presidente dell'adunanza, anche a mezzo del proprio ufficio di Presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito ai soggetti legittimamente ammessi in adunanza di partecipare alla discussione ed alla votazione simultaneamente sugli argomenti all'Ordine del Giorno, con possibilità di ricevere e trasmettere documentazione in tempo reale; vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo il caso di presenza di tutti i soci fondatori, i luoghi audio e/o video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire.

L'adunanza si considererà tenuta nel luogo ove si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il soggetto verbalizzante

te, onde consentire la stesura e sottoscrizione del relativo verbale.

13.7 I Fondatori si riuniscono validamente, in prima convocazione, con la presenza dei due terzi dei membri e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

13.8 Ogni Fondatore ha un voto e le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

ART. 14

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

14.1 Il Consiglio di Amministrazione è composto da 3 (tre) a 7 (sette) membri, compreso il Presidente, nominati ai sensi dell'art.26 quarto comma, come richiamato dall'art. 26, ultimo comma, del Codice del Terzo settore.

14.2 Salvo dimissioni, morte o revoca, i Consiglieri restano in carica fino all'approvazione del bilancio al terzo esercizio successivo alla loro nomina e possono essere rieletti

14.3 Il membro che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio di Amministrazione stesso.

14.4 Ogni membro può essere revocato da chi lo ha nominato.

14.5 Se vengono a mancare per qualsiasi causa uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, la sostituzione avverrà in conformità a quanto previsto nel primo comma. I consiglieri così nominati restano in carica fino a scadenza naturale del Consiglio di Amministrazione.

14.6 Il Consiglio di Amministrazione provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza.

14.7 In particolare il Consiglio di Amministrazione:

- predispone i programmi e gli obbiettivi, da presentare annualmente all'approvazione dei Fondatori;
- predispone ove ritenuto opportuno, il regolamento della Fondazione da sottoporre ai Fondatori per l'approvazione;
- delibera in ordine all'accettazione di eredità, legati, donazioni e contributi;
- predispone il bilancio di esercizio;
- individua gli eventuali dipartimenti operativi ovvero i settori di attività della Fondazione;
- nomina, ove opportuno, il Direttore Generale e la Segreteria Amministrativa determinandone compensi, qualifiche, compiti, natura e durata dell'incarico.

14.8 Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei propri poteri ad uno o più dei suoi membri.

14.9 Il Consiglio di Amministrazione è convocato d'iniziativa del Presidente o su richiesta di un terzo dei membri, a mezzo posta elettronica, anche non certificata, o con qualunque mezzo idonei all'informazione di tutti i membri.

14.10 Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri in carica e delibera a maggioranza dei presenti ed in caso di consiglio

composto da quattro o sei membri prevale il voto del Presidente.

14.11 Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario.

14.12 Ai componenti del Consiglio di Amministrazione spetta anche il rimborso delle spese sostenute in ragione dell'ufficio e dimostrate.

E' ammessa che la riunione del Consiglio di Amministrazione venga svolta per videoconferenza o per teleconferenza, ovvero con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, video e/o audio collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei partecipanti.

In particolare sarà necessario che:

- sia consentito al Presidente dell'adunanza, anche a mezzo del proprio ufficio di Presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;

- sia consentito ai soggetti legittimamente ammessi in adunanza di partecipare alla discussione ed alla votazione simultaneamente sugli argomenti all'Ordine del Giorno, con possibilità di ricevere e trasmettere documentazione in tempo reale; vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo il caso di riunione totalitaria), i luoghi audio e/o video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire.

L'adunanza si considererà tenuta nel luogo ove si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il soggetto verbalizzante, onde consentire la stesura e sottoscrizione del relativo verbale.

ART. 15

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VICE PRESIDENTE VICARIO

15.1 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, è nominato dallo stesso Consiglio di Amministrazione fra i suoi componenti

15.2 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la legale rappresentanza dell'ente di fronte ai terzi ed in giudizio, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati.

15.3 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, inoltre, cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

15.4 Il Consiglio di Amministrazione può nominare fra i suoi

componenti un Vice Presidente esclusivamente con funzione vicaria del Presidente, per sostituirlo in caso di sua assenza o impedimento, senza riconoscimento di alcun compenso aggiuntivo.

ART. 16

ORGANO DI CONTROLLO E REVISORE UNICO

16.1 L'organo di controllo è composto da un Sindaco nominato dai Fondatori ed è scelto tra persone iscritte nel registro dei Revisori Legali.

16.2 Al Sindaco Unico si applica quanto previsto nell'art.30 del Codice del Terzo settore e lo stesso può svolgere anche la funzione di Revisore legale dei conti, persona fisica o società, se iscritto nell'apposito registro altrimenti i Fondatori nominano anche un revisore legale dei conti, a cui si applica la disciplina dell'art. 31 del Codice del Terzo settore.

ART. 17

ESTINZIONE DELLA FONDAZIONE

17.1 In caso di estinzione della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione dei Fondatori che nomineranno il/i liquidatore/i, determinandone i poteri, ad altri Enti che perseguano finalità analoghe appartenenti a Terzo settore, previo parere favorevole dell'Ufficio di cui all'art. 45 del Codice del Terzo settore.

ART.18

CLAUSOLA DI RINVIO

18.1 Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del Codice del Terzo settore, del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.

F.TO CORA NANETTE STERNBERG - MARIA CRISTINA TUCCIMEI - CARLOTTA CALABRESI - VITO PANSADORO - PIERA MELONI teste ANTONELLA COLETTA teste

F.TO MONICA GIANNOTTI NOTAIO

SIGILLO NOTAIO MONICA GIANNOTTI